

GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA - Verbale dell'Assemblea del 12.04.2023

Verbale dell'Assemblea in seduta ordinaria dei soci del GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA Soc. Cons. a r. l.

L'anno 2023, il giorno 12 del mese di aprile, alle ore 17.00 presso la sala consigliare di Villa Brandolini sede del GAL dell'Alta Marca Trevigiana in via Roma 4 a Solighetto di Pieve di Soligo (TV) si è riunita l'Assemblea Ordinaria del GAL dell'Alta Marca Trevigiana.

Il Presidente, constatato:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo posta certificata, come previsto dall'art. 12 dello Statuto Sociale;
- che l'assemblea è stata convocata con comunicazione prot. n. 74/2023 del 04.04.2023;
- che sono presenti, in proprio o in delega, i soci di cui al foglio firma che costituisce parte integrante della presente delibera anche se non allegato ma depositato in atti al verbale della riunione odierna dell'Assemblea per un totale pari al 61,77% del capitale sociale.
- che sono presenti i Sigg., Gianmaria Fraccaro, Marco Golfetto, Piero De Faveri - Componenti del Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA).
- che sono presenti altresì i collaboratori del GAL Michele Genovese e Flaviano Mattiuzzo.
- che assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente Giuseppe Carlet e funge da verbalizzante il Dott. Michele Genovese;
- che il Programma di candidatura del GAL al bando di selezione dei GAL Veneti 2023-2027 e relativi allegati sono stati trasmessi ai soci con l'avviso di convocazione;
- che nessuno degli intervenuti si dichiara insufficientemente informato, né si oppone alla discussione degli argomenti posti al successivo ordine del giorno.

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea ordinaria in seconda convocazione, ai sensi dello Statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Programma di candidatura del G.A.L. dell'Alta Marca Trevigiana Scarl su Programmazione Leader Veneto 2023-2027 (Allegato Programma di candidatura)
2. Proroga della durata della Società e aggiornamento statuto del G.A.L dell'Alta Marca Trevigiana Scarl: convocazione assemblea straordinaria.
3. Varie ed eventuali.

DELIBERAZIONE N. 1/2023 DEL 12.04.2023

OGGETTO: PROGRAMMA DI CANDIDATURA DEL G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SU PROGRAMMAZIONE LEADER VENETO 2023-2027

Il Presidente informa che con la pubblicazione sul BUR del 21.03.2023 della DGR.294/2023 sono stati aperti i termini per la presentazione delle candidature dei GAL alla Programmazione Leader 2023-2027. Per avviare l'iter il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30.03.2023 con delibera n.13 ha approvato il Programma di candidatura che è stato inviato in allegato alla convocazione odierna e che verrà ora illustrato e sottoposto a votazione.

Il Presidente lascia quindi la parola al Direttore e al Responsabile Amministrativo del GAL che attraverso alcune slide illustrano il documento che può venire così di seguito sintetizzato.

GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA - Verbale dell'Assemblea del 12.04.2023

La proposta di Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il Veneto è stata approvata dal Consiglio Regionale con la Deliberazione amministrativa n. 113 del 26 luglio 2022.

La Commissione Europea ha approvato il PSN PAC 2023-2027 dell'Italia con la Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022.

Con Deliberazione n. 14 del 10/01/2023 la Giunta regionale ha approvato il Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il Veneto (CSR 2023-2027), adeguato agli esiti del negoziato per l'approvazione del PSN PAC.

Il CSR 2023-2027 include, tra gli interventi programmati, lo sviluppo locale di tipo partecipativo LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale - collegamento tra azioni di sviluppo dell'economia rurale).

LEADER è uno strumento di sostegno finalizzato a generare un cambiamento rispetto a temi e obiettivi di sviluppo locale che in alcuni territori risultano più urgenti e incisivi ed è disciplinato dagli articoli 31-34 del Reg. (UE) 2021/1060 e declinato negli interventi SRG05 e SRG06 del CSR 2023-2027:

- 1. SRG05 “Supporto preparatorio LEADER - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale”;
- 2. SRG06 “LEADER - Attuazione strategie di sviluppo locale”
 - a. Azione A “Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale”;
 - b. Azione B “Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale”.

Il baricentro della missione affidata dalla PAC allo sviluppo locale LEADER è insito nell'obiettivo specifico n. 8 del Regolamento (UE) 2021/2115: contribuire a limitare/invertire gli effetti negativi causati dal continuo spopolamento delle aree rurali, in particolare quelle più marginali. L'esperienza degli interventi a sostegno dello sviluppo locale nei periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2022 in Veneto e le relative valutazioni indicano come punti cardine di un'efficace strategia:

- la missione (obiettivi e temi) affidata allo sviluppo locale di tipo partecipativo e ai partenariati locali;
- l'approccio LEADER e il relativo valore aggiunto atteso, con particolare riferimento all'animazione dei territori e alla progettazione dal basso verso l'alto;
- il ruolo del partenariato locale;
- l'individuazione dei territori eleggibili, all'interno delle aree rurali regionali;
- il coordinamento con altre politiche di promozione dei medesimi territori, demarcando e non sovrapponendo i temi trattati e gli strumenti disponibili.

In linea con la visione a lungo termine per le zone rurali (COM/2021/345 final), la strategia regionale per lo sviluppo locale di tipo partecipativo mira a contribuire alle esigenze di sviluppo delle aree rurali in termini di riduzione del divario tra zone rurali e aree urbane con riguardo a servizi di base, infrastrutture, disoccupazione, andamento demografico, povertà, inclusione sociale, parità di genere e gruppi vulnerabili, indirizzandosi prioritariamente alle zone rurali più marginali.

Lo sviluppo locale LEADER, negli ambiti territoriali rurali selezionati, è attivato in Veneto in modo supplementare agli altri interventi di Sviluppo rurale, determinando in tal modo un investimento di risorse aggiuntivo nelle zone rurali più marginali.

Le strategie di sviluppo locale (SSL) sostenute dal CSR 2023-2027, proposte da partenariati locali, devono rispondere alle esigenze e agli obiettivi connessi allo sviluppo delle zone rurali principalmente in termini di miglioramento di servizi di base, ai fini di una maggiore vivibilità dei territori, e in

GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA - Verbale dell'Assemblea del 12.04.2023

termini di promozione dell'occupazione anche attraverso la creazione e lo sviluppo di PMI non agricole e la diversificazione delle attività agricole.

Lo Sviluppo locale Leader è focalizzato nei Comuni classificati - secondo la zonizzazione del PSN PAC - aree D (aree rurali con problemi di sviluppo) e aree C (aree rurali intermedie) – AREE PRIORITARIE.

L'adesione di Comuni classificati aree B (aree rurali ad agricoltura intensiva) avviene esclusivamente ai fini del completamento e della coerente configurazione complessiva del singolo Ambito Territoriale Designato (ATD), nelle Province caratterizzate dalla presenza di aree rurali D e/o C, nonché per assicurare la presenza operativa di un GAL nelle Province che non rilevano aree rurali D e/o C (Treviso e Venezia; max n. 1 GAL per Provincia) – AREE A COMPLETAMENTO.

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è realizzato mediante la costituzione di partenariati pubblico privati locali, denominati Gruppi di Azione Locale (GAL), selezionati a livello regionale.

Il CSR 2023-2027 prevede la selezione di un numero di GAL non superiore a 9 (nove).

Per favorire un'effettiva concentrazione delle strategie e degli effetti dello Sviluppo locale LEADER e dei relativi interventi, verso obiettivi prefissati, concreti e coerenti, ciascun GAL individua al massimo 2 "ambiti tematici" tra quelli proposti dal CSR 2023-2027.

La SSL di ogni GAL può comprendere interventi ordinari già codificati dal CSR 2023-2027 e ulteriori interventi specifici, definiti dal bando di selezione. Ad ogni SSL viene attribuita una dotazione finanziaria sulla base di parametri che considerano:

- la superficie dell'ATD, con quote differenziate tra le aree prioritarie (D/C) e le aree a completamento (B);
- la popolazione residente nell'ATD, con quote differenziate tra le aree prioritarie (D/C) e le aree a completamento (B);
- una quota fissa.

L'intervento SRG05 "Supporto preparatorio LEADER - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale" (Allegato B) sostiene le attività finalizzate alla costituzione dei partenariati ed alla definizione delle strategie di sviluppo locale ed è quindi strettamente correlata alla domanda di adesione allo Sviluppo locale Leader (intervento SRG06, Azione B).

L'intervento SRG06 Azione B "Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale" (Allegato C) prevede la contestuale presentazione del Programma di Sviluppo Locale (PSL) e rappresenta la domanda di adesione allo Sviluppo locale Leader, sulla base della quale avviene la selezione dei GAL e dei relativi territori e strategie.

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 294 del 21.03.2023 pubblicata sul BUR n. 40 del 21.03.2023 ha disposto, secondo i termini specificati nell'allegato A, l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per gli interventi SRG05 "Supporto preparatorio LEADER - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale" e SRG06 "LEADER - Attuazione strategie di sviluppo locale" e ha approvato i documenti allegati B, C e D relativi alle disposizioni specifiche per l'accesso agli interventi SRG05 e SRG06 del Complemento regionale per lo sviluppo regionale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027.

Dall'esame della sopra citata Delibera e dei relativi emerge che il GAL Alta Marca Trevigiana può soddisfare le condizioni di ammissibilità e quindi può candidarsi nella programmazione regionale Leader 2023-2027.

Viene quindi illustrato il Programma di Candidatura del GAL Alta Marca Trevigiana sul Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il Veneto sugli interventi citati in oggetto di cui all'allegato n. 1 alla presente Delibera.

GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA - Verbale dell'Assemblea del 12.04.2023

Al termine dell'illustrazione prende quindi la parola il Presidente che evidenzia in particolare che vi è l'opportunità, l'esigenza e l'urgenza di avviare al più presto le complesse attività dirette a dare attuazione alla nuova Programmazione 2023-2027 che richiede in particolare la proroga della durata della società, la rideterminazione del proprio ambito territoriale designato (ATD) che potrà ricomprendere interamente il territorio del Comune di Pieve del Grappa comune nato dalla fusione del Comune di Paderno del Grappa con il Comune di Crespano del Grappa che non era ricompreso nell'ATD del GAL nella Programmazione 2014-2022, l'avvio di un processo partecipativo basato sul coinvolgimento del partenariato e degli attori di sviluppo locali per la costruzione del nuovo Programma di Sviluppo Locale 2023-2027 del GAL e idonee scelte organizzative.

Completata l'esposizione, il Presidente propone di sottoporre all'Assemblea dei soci la decisione di approvare il Programma di candidatura del GAL dell'Alta Marca Trevigiana alla selezione dei GAL Veneti per la Programmazione Leader 2023-2027.

L'ASSEMBLEA

- uditi i riferimenti del relatore e sentite le indicazioni emerse nell'ambito dell'assemblea.
- visto il Regolamento (CE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- visto il Regolamento (CE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- visto il Regolamento n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- visto il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per l'Italia (PSN PAC);
- vista la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022;
- vista la Deliberazione n. 1647 del 19/12/2022 con cui la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione di delega di attività all'Agenzia veneta per i pagamenti-AVEPA. Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 per quanto riguarda il Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il Veneto (CSR 2023-2027);
- vista la Deliberazione n. 14 del 10/01/2023 con cui la Giunta regionale ha approvato il Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il Veneto (CSR 2023-2027);
- vista la Deliberazione/cr n. 19 del 24/02/2023 Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per gli interventi SRG05 "Supporto preparatorio LEADER - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale" e SRG06 "LEADER - Attuazione strategie di sviluppo locale". Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- vista la documentazione relativa al Programma di candidatura del GAL dell'Alta Marca Trevigiana alla selezione dei GAL Veneti per la Programmazione Leader 2023-2027;
- sentite le proposte del Presidente

L'ASSEMBLEA

Udito quanto riferito dal Presidente,

dopo ampia ed esauriente discussione con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il documento "Programma per la Candidatura del GAL Alta Marca Trevigiana a valere sul Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 Interventi SRG05 "Supporto preparatorio LEADER - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale" e SRG06 "LEADER - Attuazione strategie di sviluppo locale". Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente delibera.
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL nella sezione "Amministrazione trasparente – sottosezione Atti dell'Assemblea del GAL;
4. di autorizzare il Presidente e il Direttore a compiere gli atti e gli adempimenti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella Sezione Amministrazione trasparenza – sottosezione Atti del Consiglio di Amministrazione del GAL;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Si passa all'esame del secondo punto all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE N. 2/2023 DEL 12.04.2023

OGGETTO: PROROGA DELLA DURATA DELLA SOCIETA' E AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO DEL GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SOC. CONS. A R. L. E CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il Presidente evidenzia che in attuazione del Programma di candidatura del GAL alla selezione dei GAL Veneti per la Programmazione Leader 2023-2027 approvato con la delibera precedente in data odierna è necessario provvedere alla proroga della durata della società e all'aggiornamento dello Statuto.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione del GAL con delibera n. 13 del 30.03.2023 ha approvato il Programma per la Candidatura del GAL Alta Marca Trevigiana sulla Programmazione del Leader Veneto 2023-2027 prevista dal Complemento Regionale del Veneto per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027. Regolamento (UE) n. 2021/2115 sugli interventi SRG05 "Supporto preparatorio LEADER - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale" e SRG06 "LEADER - Attuazione strategie di sviluppo locale" e che l'assemblea ha approvato tale programma di candidatura con la precedente delibera assunta in data odierna.

In detto programma nel capitolo C) al punto sub. 1 è sviluppato il tema della scelta della forma giuridica del GAL. Fra le condizioni di ammissibilità relative al Partenariato il requisito a2 richiede che risulti costituito in una forma giuridica legalmente riconosciuta ai sensi del Codice Civile con personalità giuridica fra le quali quella della società consortile a responsabilità limitata. Si ritiene pertanto opportuno mantenere l'attuale forma giuridica di società consortile.

GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA - Verbale dell'Assemblea del 12.04.2023

Per effetto di tale scelta del mantenimento della forma societaria attuale è necessario come previsto dall'art. 3 dello statuto prorogare la durata della società attualmente fissata al 31 dicembre 2023 oltre a recepire nello statuto agli articoli 1 e 4 i riferimenti al nuovo Regolamento Comunitario (UE) n. 2021/2115 che disciplina la programmazione PAC 2023-2027.

Il relatore illustra quindi la proposta relativa alla proroga della durata della società al 31 dicembre 2035 all'articolo 3 dello statuto e i nuovi riferimenti regolamentari da inserire negli articoli 1 e 4 dello statuto come da allegato n. 1 con testo a fronte vecchio e nuovo statuto, allegato che costituisce parte integrante della seguente delibera e che è stato inviato ai soci in allegato alla convocazione dell'assemblea odierna.

Il relatore evidenzia quindi che per approvare le modifiche allo statuto sopra illustrate deve essere convocata l'assemblea straordinaria della società. I soci per partecipare all'Assemblea straordinaria dovranno deliberare la proroga della durata della società, ai sensi dell'art. 2437 CC potranno recedere dalla società i soci nel caso non hanno concorso all'approvazione della relativa delibera di proroga.

Si evidenzia inoltre che nel caso dei GAL la legge di stabilità 2019 (legge 145/2018) è intervenuta sul Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica apportando alcune modifiche di interesse per i GAL. In particolare:

- il comma 722 ha ampliato la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che disciplina i Gruppi di Azione Locale LEADER.
- il comma 724, ha modificato l'articolo 26 del d.lgs. 175/2016 (*Altre disposizioni transitorie*), aggiungendo il comma 6-bis. Tale disposizione esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica, ex articolo 20 del d.lgs. 175/2016, le società costituite dai Gruppi di Azione Locale (Gal), dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca.

Tali disposizioni confermano il principio che la normativa nazionale in materia di partecipazioni societarie pubbliche non trova applicazione ai Gruppi di Azione Locale in quanto organismi previsti e regolamentati dalla normativa comunitaria (Regolamento (CE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e Regolamento (CE) n. 508 del 15 maggio 2014") che per gerarchia delle fonti di diritto prevale sulla normativa nazionale.

Con la nuova Programmazione Leader 2023-2027 che presenta significative novità rispetto alle precedenti programmazioni, potrebbero essere interessati ad entrare nella compagine societaria nuovi soggetti pubblici e/o privati. A tal fine è opportuno deliberare un aumento di capitale sociale fino ad un massimo di 10.000 euro che potrà essere coperto dall'adesione di nuovi soci.

Alla luce dell'apertura del bando regionale per la selezione dei GAL di cui alla DGR 294/2023, è opportuno convocare l'assemblea straordinaria per la proroga della società nel mese di giugno, comunque prima dell'invio entro il 18 agosto ad AVEPA della domanda di candidatura.

Si apre la discussione al termine della quale

L'ASSEMBLEA

- uditi i riferimenti dei relatori e sentite le indicazioni emerse nell'ambito dell'Assemblea;
- visto lo Statuto del GAL;
- visto il Regolamento (CE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- visto il Regolamento (CE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere

GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA - Verbale dell'Assemblea del 12.04.2023

nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

- visto il Regolamento n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- visto il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per l'Italia (PSN PAC);
- vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022;
- vista la Deliberazione n. 1647 del 19/12/2022 con cui la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione di delega di attività all'Agenzia veneta per i pagamenti - AVEPA. Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 per quanto riguarda il Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il Veneto (CSR 2023-2027);
- vista la Deliberazione n. 14 del 10/01/2023 con cui la Giunta regionale ha approvato il Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il Veneto (CSR 2023-2027);
- vista la Deliberazione/cr n. 19 del 24/02/2023 Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027. Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per gli interventi SRG05 "Supporto preparatorio LEADER - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale" e SRG06 "LEADER - Attuazione strategie di sviluppo locale". Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- visto il programma per la Candidatura del GAL Alta Marca Trevigiana sulla programmazione del Leader Veneto 2023-2027 prevista dal Complemento Regionale del Veneto per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027. Regolamento (UE) n. 2021/2115 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 13 del 30.03.2023 e dall'assemblea con la precedente delibera assunta in data odierna.
- ritenuto opportuno dare inizio alle attività definite nel suddetto Programma per la Candidatura del GAL Alta Marca Trevigiana al fine di rispettare i termini previsti dai bandi di selezione relativi agli interventi SRG05 "Supporto preparatorio LEADER - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale" e SRG06 "LEADER - Attuazione strategie di sviluppo locale"
- preso atto che è necessario prorogare la durata della società e modificare l'attuale Statuto della società per recepire nello stesso i riferimenti ai nuovi Regolamenti Comunitari relativi alla Programmazione regionale Leader 2023-2027 come illustrato in premessa.
- vista la proposta relativa alle modifiche da apportare allo Statuto come da allegato n. 1 con testo a fronte vecchio e nuovo che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
- sentite le proposte del Presidente

L'ASSEMBLEA

Dopo ampia ed esauriente discussione con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare la proposta relativa alla proroga della durata della società al 31 dicembre 2035 all'articolo 3 dello statuto oltre a recepire nello statuto agli articoli 1 e 4 i riferimenti al nuovo Regolamento Comunitario (UE) n. 2021/2115 che disciplina la programmazione PAC 2023-2027 modifiche da apportare allo Statuto come da allegato n. 1 con testo a fronte vecchio e nuovo statuto, allegato che costituisce parte integrante della seguente delibera e di inviare la stessa

GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA - Verbale dell'Assemblea del 12.04.2023

- proposta corredata dalla delibera-tipo che dovrà essere assunta dagli organi deliberativi dei soci per intervenire alla Assemblea straordinaria dei soci per l'approvazione;
3. di proporre all'Assemblea dei soci di deliberare un aumento di capitale sociale fin ad un massimo di 10.000 euro che potrà essere coperto entro 12 mesi dalla adesione di nuovi soci;
 4. di convocare entro il prossimo mese di giugno l'Assemblea straordinaria della società per l'approvazione delle modifiche statutarie di cui al punto precedente;
 5. di incaricare il Presidente e il Direttore a compiere in base alle rispettive competenze i relativi atti attuativi;
 6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL nella sezione "Amministrazione trasparenza – Sottosezione atti dell'Assemblea del GAL";
 7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Al termine l'Assemblea approva il verbale della seduta odierna.

Null'altro essendo posto in discussione e non avendo alcuno dei presenti chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18.30.

Del chè il presente verbale.

IL VERBALIZZANTE
Dott. Michele Genovese



IL PRESIDENTE
Giuseppe Carlet





PROGRAMMA DI CANDIDATURA DEL GAL
AL BANDO DI SELEZIONE
PER IL PERIODO 2023-2027



SINTESI DEL DOCUMENTO
APPROVATO DAL CDA DEL GAL
CON DELIBERA n. 13 del 30 marzo 2023

INDICE:

- A. L'INTERVENTO LEADER NEL COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027pag. 3**
- B. L'INTERVENTO SRG 05 SUPPORTO PREPARATORIO LEADER: SOSTEGNO ALLA PREPARAZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALEpag. 9**
- C. PIANO DI ATTIVITA' PER LA CANDIDATURA DEL GAL E TEMPISTICApag. 13**
- D. PROCESSO PARTECIPATIVO PER LA COSTRUZIONE PSL 2023-2027pag. 14**
- E. ORGANIZZAZIONE E BUDGET DI SPESA.....pag. 16**



A. L'INTERVENTO LEADER NEL COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027

RIFERIMENTI NORMATIVI.

La novità più rilevante della Programmazione Agricola Comunitaria (PAC) 2023-2027 è che non ci sono più i Programmi di Sviluppo Rurale a livello regionale, ma un unico Piano nazionale, il PSN (Piano Strategico Nazionale) PAC 2023-2027 che sarà attuato con dei complementi di programmazione (CSR Complementi di Sviluppo Rurale – che sostituiscono quindi i PSR Regionali) adottati dalle Regioni.

La Commissione europea ha approvato il PSN PAC 2023-2027 dell'Italia con la Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022.

Con Deliberazione n. 14 del 10/01/2023 la Giunta Regionale ha approvato il Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il Veneto (CSR 2023-2027), adeguato agli esiti del negoziato per l'approvazione del PSN PAC.

Il CSR 2023-2027 include, tra gli interventi programmati, lo sviluppo locale di tipo partecipativo LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale - collegamento tra azioni di sviluppo dell'economia rurale). LEADER è uno strumento di sostegno finalizzato a generare un cambiamento rispetto a temi e obiettivi di sviluppo locale che in alcuni territori risultano più urgenti e incisivi ed è disciplinato dagli articoli 31-34 del Reg. (UE) 2021/1060 e declinato negli interventi SRG05 e SRG06 del CSR 2023-2027:

- **1. SRG05 “Supporto preparatorio LEADER** - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale”;
- **2. SRG06 “LEADER - Attuazione strategie di sviluppo locale”:** Azione A “sostegno alle strategie di sviluppo locale” e Azione B “Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale”.

Con Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 21.03.2023 Pubblicata sul BUR del 21.03.2023 è stata disposta l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per gli interventi sopra citati.

LE RISORSE DISPONIBILI PER IL LEADER IN VENETO

La PAC 2023-2027 ha visto complessivamente una riduzione del budget e questo vale anche per il Leader tanto che si è passati da circa 71 milioni della Programmazione 2014-2020 a circa 51 attuali; la Programmazione 2007-2013 aveva un budget di 100 milioni; va inoltre ricordato che parte del budget previsto dalla Programmazione 2023-2027 è già stato utilizzato a seguito della proroga della Programmazione 2014-2020 di 2 anni a causa dell'emergenza COVID. In sintesi:

- Risorse complessive Leader 2023-2027: 50.875.603 euro pari al 6,17% del FEASR (Fondo Europeo Agricoltura e Sviluppo Rurale) 2023-2027 che ammonta a complessivi 824.564.073,68 (contro i 1.581.000.000 del 2014-2022).
- Fino al 31.12.2024 vi sarà la convivenza delle 2 Programmazioni 2014-2022 e 2023-2027.

LE NOVITÀ DELLA PROGRAMMAZIONE LEADER 2023-2027.

Nella nuova PAC 2023-2027 il Programma Leader è inserito nell'Obiettivo Specifico n.8 che persegue le seguenti finalità:

- rispondere alle esigenze di vivibilità delle zone rurali (divario tra zone rurali e urbane con riguardo ai servizi, infrastrutture, spopolamento, povertà, inclusione sociale, parità di genere e gruppi vulnerabili);
- focalizzazione mirata sulle zone rurali più bisognose.

I principali punti cardini del nuovo Leader sono i seguenti:

- la missione affidata ai GAL e allo Sviluppo partecipativo: sostenere la vivibilità delle aree rurali **cioè spezzare il circolo del declino**: bassa densità popolazione – mancanza di massa critica per servizi e infrastrutture – minore creazione di imprese – meno posti di lavoro – emigrazione e invecchiamento;
- ruolo del partenariato locale, l'animazione dei territori e la progettazione dal basso verso l'alto. **Il GAL deve innescare il "capitale sociale" della comunità**, favorendo la creazione di reti e la nascita di progetti di sviluppo condivisi;
- la conferma dei criteri 2014-2022 per l'individuazione dei territori eleggibili. Quindi si rivolge ai Comuni rurali di tipo C e D, **i Comuni delle aree B (Treviso e Venezia) solo per completamento per assicurare la presenza di un GAL in ogni Provincia** con la conferma dei criteri 2014-2022 per l'individuazione dei territori eleggibili, quindi potranno candidarsi solo i Comuni che facevano parte dei GAL nel 2014-2020.

- Il GAL viene **attivato in modo supplementare agli altri interventi di sviluppo rurale** determinando in tal modo un investimento di risorse aggiuntivo nelle zone rurali più marginali.
- **Il TURISMO non rientra più fra gli obiettivi del GAL:** per il sostegno al turismo la Regione Veneto ha scelto di escludere i GAL e di attribuire il ruolo principale al FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale).

GLI AMBITI TEMATICI E GLI INTERVENTI DEI GAL

Gli interventi che il GAL potrà inserire nel proprio PSL (le ex MISURE) dovranno essere coerenti con gli AMBITI TEMATICI: **ogni GAL potrà individuare 2 ambiti tematici**. Infatti per favorire strategie di sviluppo locale di reale impatto e favorire le connessioni fra gli attori pubblici e privati e le risorse socioeconomiche territoriali, le strategie devono fare riferimento a massimo 2 ambiti tematici (strumenti per disegnare percorsi di sviluppo integrati e multisettoriali che stimolino l'innovazione locale) **fra i seguenti 4:**

1. A.T.n.1 Innovazione e inclusione sociale e miglioramento dei servizi per la popolazione e degli spazi di vivibilità collettivi
2. A.T.n.2 Diversificazione, integrazione e innovazione dell'economia locale
3. A.T.n.3 Sistemi locali del cibo, distretti filiere agricole e agroalimentari
4. A.T.n.4 Valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico, storico-culturale e delle risorse ambientali

Al fine di garantire un'adeguata concentrazione strategica e finanziaria le Strategie devono puntare al massimo su due ambiti tematici. Nel caso in cui gli ambiti tematici siano due devono chiaramente essere indicati il tema centrale e le integrazioni previste tra di essi.

Gli ambiti tematici, che tendono a valorizzare principalmente le nuove catene di valore rurale, devono essere interpretati come strumenti per disegnare percorsi di sviluppo innovativi, integrati e multisettoriali e non come obiettivi o risultati dell'azione di LEADER.

Gli ambiti tematici proposti si possono raccogliere in due gruppi:

- il n. 2 e 3 ambiti orientati alla competitività del sistema produttivo con focus sulle aziende agricole, agroalimentari, del commercio e servizi e artigianali;
- il n. 1 e 4 ambiti orientati alla innovazione sociale e alla tutela dei beni comuni.

La natura dei 4 ambiti tematici consente di delineare tre possibili indirizzi strategici di fondo della predisponenda strategia di sviluppo locale del GAL:

- **uno più orientato a sostenere la competitività del sistema produttivo agricolo** e dell'artigianato locale;
- **uno bilanciato**, che include almeno uno dei due ambiti tematici direttamente serventi rispetto ad esigenze di rafforzamento della competitività dei sistemi produttivi agricoli ed uno del cluster degli ambiti tematici più orientati all'innovazione sociale e alla tutela dei "beni comuni";
- **uno più decisamente orientato all'innovazione sociale** e al consolidamento nel tempo di "comunità" locali – di vario tipo (solidali, culturali, verdi, energetiche, ecc. – che si costituiscono e si consolidano via via con la missione di tutelare e valorizzare dei "beni comuni". Questo indirizzo strategico si fonda sulla selezione degli ambiti direttamente serventi rispetto a obiettivi di resilienza ed innovazione sociale.

Il Consiglio di Amministrazione del GAL ALTA MARCA sulla base di una prima ricognizione sulle esigenze di sviluppo e sulle potenzialità dell'area derivante dalle analisi sul contesto socio-economico, dal dialogo confronto con i singoli soci del GAL, con il partenariato e con portatori di interesse diffuso, nonché per dare continuità, consolidare e sviluppare progettualità di sistema in corso sul territorio (opportunità derivanti dal riconoscimento Unesco che interessa l'intera area del territorio e la presenza di un Distretto del cibo di tipologia sviluppo territoriale integrato riconosciuto da Regione Veneto e dal Ministero dell'agricoltura e della Sovranità Alimentare) e avviare nuove progettualità coerenti con la nuova programmazione Leader Veneto 2023-2027 **intende proporre alla consultazione un indirizzo strategico di fondo di tipo "bilanciato" alla predisponenda strategia di sviluppo locale 2023-2027 basata sulla scelta dei seguenti due ambiti:**

- **Sistemi locali del cibo, distretti filiere agricole e agroalimentari** quale ambito orientato alla competitività del sistema produttivo con focus sulle aziende agricole, agroalimentari ma anche del commercio e servizi e artigianali;
- **Valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico, storico-culturale e delle risorse ambientali:** quale ambito orientato alla innovazione sociale e alla tutela dei beni comuni.

Gli ambiti saranno individuati definitivamente sulla base di una attività di analisi dei fabbisogni e potenzialità di sviluppo del territorio e di un'attività di consultazione con il Partenariato e le comunità locali. Dalle analisi e dalla consultazione dovrà emergere quale dei due ambiti assumerà la caratteristica di "tema centrale".

INTERVENTI ORDINARI E INTERVENTI SPECIFICI

Una volta individuati i 2 Ambiti, il GAL sceglierà gli Interventi da finanziare e su cui poi verranno emessi i bandi. Gli interventi su cui il GAL potrà scegliere si dividono tra ordinari (11) e specifici (5), in particolare:

gli 11 Interventi ordinari sono:

1. SRD 01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende (solo marginali e coerenti con la strategia)
2. SRD 02 Investimenti produttivi agricoli per ambiente clima e benessere animale
3. SRD 03 Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole (ex Misura 6.4.1)
4. SRD 04 Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale – azione 1 (investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e preservare il paesaggio rurale)
5. SRD 13 Investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli (ex Misura 3.2.1)
6. SRD15 Investimenti produttivi forestali
7. SRG01 Sostegno ai gruppi operativi del PEI Agri
8. SRG07 Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart-village
9. SRH03 Formazione imprenditori e addetti imprese agricole e degli altri soggetti funzionali allo sviluppo delle aree rurali
10. SRH04 Scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione
11. SRH05 Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali

i 7 Interventi specifici sono:

1. ISL 01 Azioni di accompagnamento GAL
2. ISL 02 Avviamento di attività extra agricole
3. ISL 03 Investimenti extra-agricoli in aree rurali
4. ISL 04 Investimenti non produttivi nelle aree rurali
5. ISL 05 Informazione per la fruibilità dei territori rurali
6. ISL 06 Investimenti produttivi agricoli non professionali in area montana
7. ISL 07 Cooperazione interterritoriale e transnazionale

I PROGETTI DI COMUNITA'

In luogo dei Progetti Chiave, la nuova Programmazione prevede **la possibilità di attivare i Progetti di comunità**: si tratta di attivare più Interventi che permettano di finanziare iniziative di collaborazione pubblico-privato per offrire o migliorare un servizio alla popolazione.

Un progetto di comunità può consistere quindi nell'attivazione o potenziamento di un servizio o nella valorizzazione di un "ben comune" sottoutilizzato o non utilizzato

Caratteristiche dei progetti di comunità

- Prevedere la necessaria attivazione di più interventi per sostenere le concrete esigenze della comunità locale in termini di implementazione dei servizi e di sviluppo dell'occupazione.

- Elemento qualificante è il coinvolgimento diretto della comunità locale sia nella fase di individuazione dell'esigenza da soddisfare, sia nella fase di definizione e implementazione del progetto.

L'attuazione di un progetto di comunità può prevedere due fasi:

1. la prima (eventuale) preparatoria: necessaria per l'individuazione puntuale delle esigenze della comunità e per favorirne il coinvolgimento nella definizione del progetto, anche con il sostegno dell'azione di accompagnamento GAL;
2. la seconda (obbligatoria) nella quale vengono individuati i beneficiari degli interventi del PSL che danno concreta attuazione al progetto. Anche in questa fase può essere attivata l'azione di accompagnamento GAL per favorire il concreto avviamento e/o il consolidamento del servizio o dell'attività oggetto del Progetto di comunità.

FORMULE ATTUATIVE.

Gli interventi previsti sono attivati dai GAL sulla base delle seguenti formule attuative:

- **bando pubblico GAL:** è la procedura principale per l'attuazione di interventi a ricaduta vasta e diffusa.
- **regia (convenzione) GAL:** è una formula finalizzata a situazioni caratterizzate da progettualità complesse ed integrate, aventi finalità a ricaduta pubblica, rispetto all'area interessata e/o alle relative collettività, pertanto i beneficiari possono essere solo enti pubblici. I progetti "a regia" sono motivati nel PSL in relazione a particolari esigenze collegate ai fabbisogni del territorio e delle relative comunità. Le proposte di operazioni da sostenere tramite la formula attuativa "regia GAL" e le esigenze a cui rispondono vanno rilevate attraverso la raccolta di apposite "manifestazioni di interesse" che il GAL deve acquisire formalmente a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, a cui segue la selezione delle stesse sulla base di criteri prefissati e il loro inserimento nel PSL con i dettagli – previsti dallo schema di PSL – che consentono di individuare l'operazione e il beneficiario. In considerazione delle sue caratteristiche, l'attivazione di questa formula è possibile esclusivamente nell'ambito dei "Progetti di comunità" e dei "Progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale";
- **gestione diretta GAL:** è una formula finalizzata alle situazioni in cui il GAL è esso stesso beneficiario di un intervento, in funzione degli obiettivi della strategia e della tipologia di beneficiari ammissibili per il singolo intervento.
- **modalità mista (a gestione diretta + bando pubblico/regia):** combinazione di uno o più interventi a gestione diretta e di uno/più interventi attuati tramite la pubblicazione di un bando pubblico e/o a regia predisposto dal GAL. Questa formula deve essere utilizzata quando il GAL intende attivare l'intervento specifico "Azioni di accompagnamento GAL" nell'ambito dei "Progetti di comunità" o l'intervento specifico "Cooperazione interterritoriale e transnazionale".

B. L'INTERVENTO SRG 05: SUPPORTO PREPARATORIO LEADER: SOSTEGNO ALLA PREPARAZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE

Lo Sviluppo locale Leader 2023-2027 viene realizzato attraverso l'attivazione dei seguenti interventi:

1. SRG05 "Supporto preparatorio LEADER - Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale"

2. SRG06 "LEADER - Attuazione strategie di sviluppo locale"

Attuata tramite l'Azione A "Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale" e l'Azione B "Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale"

Lo sviluppo locale LEADER, negli ambiti territoriali rurali selezionati, è attivato in Veneto in modo supplementare agli altri interventi di Sviluppo rurale, determinando in tal modo un investimento di risorse aggiuntivo nelle zone selezionate dalle strategie di sviluppo locale.

Per favorire la pianificazione di Strategie suscettibili di reale impatto locale e capaci di favorire le connessioni fra gli attori pubblici e/o privati e le risorse socioeconomiche territoriali, le SSL puntano a specifici ambiti tematici.

Le strategie locali devono rispondere alle esigenze e agli **obiettivi connessi allo sviluppo delle zone rurali principalmente in termini di miglioramento di servizi di base, ai fini di una maggiore vivibilità dei territori, e in termini di creazione di occupazione anche attraverso la creazione e lo sviluppo di PMI non agricole e la diversificazione delle attività agricole.**

L'intervento LEADER è quindi finalizzato a **favorire l'introduzione di innovazioni nei contesti locali:**

- incrementando l'erogazione e la fruibilità dei beni e servizi, materiali e immateriali, presenti sui territori (privati, pubblici e comuni) per la loro trasformazione in valore sociale ed economico
- stimolando le relazioni fra gli attori socioeconomici pubblici e privati e la partecipazione degli abitanti locali per rafforzare il capitale sociale
- creando occupazione anche attraverso la creazione e lo sviluppo di PMI non agricole e la diversificazione delle attività agricole
- sostenendo il collegamento e l'integrazione fra i diversi settori dell'economia locale per rafforzare il sistema territoriale
- favorendo cambiamenti strutturali, intesi come nuovi processi di prodotto e modelli organizzativi nelle imprese e negli enti locali per una gestione e un uso sostenibile delle risorse private e pubbliche

- attivando reti di sinergia e complementarità fra i centri locali (istituzionali, produttivi, sociali) con quelli extra-locali (es. urbani) che aiutano a sviluppare competenze di alta qualità, attrarre nuovi investitori, migliorare il rapporto fra costi di transazione e popolazione locale.

Soggetti richiedenti

I soggetti richiedenti sono partenariati pubblici-privati, denominati Gruppi di Azione Locale (GAL).

Il GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA può quindi candidarsi alla selezione dei GAL per la Programmazione 2023-2027 nei termini previsti dal bando.

La domanda di aiuto relativa all'Azione B dell'intervento SRG06 rappresenta la domanda di adesione allo Sviluppo locale Leader 2023-2027, sulla base della quale avviene la selezione dei GAL e dei relativi territori e strategie, secondo i requisiti, le condizioni ed i criteri di priorità specificati ai fini dell'intervento medesimo, che prevede la presentazione del Programma di Sviluppo Locale contestualmente alla domanda di aiuto ad AVEPA

Finalità

Interventi volti al supporto della progettazione e gestione di strategie per lo sviluppo da parte di soggetti locali che si associano in una partnership di natura mista (pubblico-privata) e affidano un ruolo operativo (gestionale e amministrativo) al Gruppo di Azione Locale (GAL), il quale elabora un Piano di Azione Locale per tradurre gli obiettivi in azioni concrete, dotandosi di una struttura tecnica in grado di effettuare tali compiti.

Obiettivo specifico 8 della PAC: promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, compresa la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

Requisiti di ammissibilità del GAL

a1 - è composto dai rappresentanti degli interessi socioeconomici pubblici e privati della realtà locale, nei quali è favorita una rappresentanza equilibrata fra generi, la partecipazione dei giovani e nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale

a2 - risulta costituito in una forma giuridica legalmente riconosciuta ai sensi del codice civile ed assume personalità giuridica

a3 - è amministrato da un organo decisionale nel quale nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale

a4 - approva e dispone di un organigramma che prevede almeno: una figura di direttore dotata di specifica esperienza, qualificazione e competenza; una figura di responsabile amministrativo; una figura di responsabile dell'animazione e della comunicazione

a5 - approva ed attiva specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'ambito della propria attività ed azione

a6 - approva ed attiva un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi rei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività, anche sulla base di apposita "Carta dei servizi"

a7 - rappresenta uno specifico ATD, dislocato all'interno dell'area eleggibile LEADER

a8 - ha sede operativa all'interno dell'ambito territoriale designato

a9 - propone al territorio e presenta all'Autorità di gestione regionale una strategia di sviluppo locale basata sugli elementi di cui all'art. 32 del Reg. (UE) 2021/1060 assumendo la responsabilità della sua attuazione.

Le specifiche sulla componente pubblica e privata del GAL

La componente pubblica è costituita da **enti pubblici** operanti nell'Ambito territoriale designato, inclusi nell'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i. Viene fatto riferimento all'elenco ISTAT vigente alla data di apertura del bando. Ai fini del presente bando i **Consorzi di bonifica** sono classificati nella componente pubblica. L'eleggibilità dell'ente ai fini del partenariato LEADER viene verificata con riferimento alla competenza amministrativa riferita all'ATD.

La componente privata è composta dalle **"parti economiche e sociali"** e dagli **"organismi che rappresentano la società civile"** (secondo la classificazione prevista dall'art. 3 del Reg. delegato (UE) 240/2014) ed è rappresentativa di attività e interessi di natura diffusa e/o collettiva, riconducibili alle diverse sfere della comunità locale.

La "rappresentatività di attività e interessi di natura diffusa e/o collettiva" viene verificata alternativamente con riferimento:

- alla forma giuridica (soggetti rappresentativi e/o che associano una pluralità di soggetti singoli o una comunità o un territorio; organismi di secondo grado che associano a loro volta organismi associativi di primo grado)
- all'oggetto sociale (soggetti portatori di un interesse collettivo o diffuso; ai fini del presente bando si considerano compresi gli enti di formazione e gli istituti di credito)
- residualmente, per i soli partner che rientrano nel gruppo di interesse "società civile", allo svolgimento di attività nell'ATD per effetto di almeno una sede operativa nel relativo territorio.

L'ambito territoriale designato ATD del GAL

La delimitazione dell'ATD di ciascun GAL rappresenta condizione necessaria ai fini del relativo riconoscimento, dell'approvazione della SSL e della concessione degli aiuti ai sensi

dell'intervento SRG06. Il GAL provvede ad individuare e delimitare il proprio ATD sulla base dei requisiti del bando, delle analisi territoriali condotte e dei risultati dell'azione di animazione, con esplicito riferimento all'area direttamente ed effettivamente interessata dalla SSL. L'area così configurata corrisponde, quindi, all'insieme dei territori comunali rappresentati dal partenariato coinvolti nell'attuazione del PSL, costituendo di fatto l'ATD designato del GAL.

Non vi sono novità rispetto ai parametri della precedente Programmazione e pertanto:

L'ATD deve presentare i requisiti di seguito elencati e le corrispondenti specifiche applicative:

b1 - territorio prevalentemente o significativamente rurale

Si intende il rispetto di un grado di ruralità minimo del 15% inteso, in base al metodo OCSE, come rapporto percentuale tra la popolazione residente in comuni rurali e la popolazione totale residente in ATD. Per comuni rurali si intendono i comuni con **densità abitativa < 150 abitanti/kmq.**

L'eventuale mancato rispetto, da parte dell'ATD proposto, del grado di ruralità minimo del 15% non determina l'esclusione della relativa strategia di sviluppo locale esclusivamente nel caso in cui si dimostri la riduzione della popolazione residente nell'ATD rispetto alla programmazione 2014-2022 (dati ISTAT al 31/12/2015) e venga motivatamente proposto il mantenimento integrale dell'ATD già selezionato nella programmazione 2014-2022.

Per i Comuni che si sono fusi dopo la selezione dei GAL 2014-2022 si considera eleggibile l'intero Comune attuale, purché almeno uno dei Comuni precedenti fosse stato selezionato nell'ATD. In questo caso la popolazione al 31/12/2015 è calcolata come somma di quella dei singoli Comuni che hanno dato origine al Comune attuale.

b2 - popolazione compresa nell'intervallo tra 50.000 e 200.000 abitanti

b3 - composto da almeno n. 12 Comuni geograficamente contigui ed adiacenti

L'adesione di **Comuni** classificati **"aree rurali B"** come il caso della provincia di TREVISO è limitata a quei Comuni che hanno aderito al Leader nella Programmazione 2014-2022.

Cappella Maggiore, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Miane, Monfumo, Pieve del Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Segusino, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto.

Pertanto il GAL potrà candidarsi con gli stessi 22 Comuni dell'attuale Programmazione

Infatti il bando scrive che "l'adesione di Comuni classificati "aree rurali B" avviene esclusivamente ai fini del completamento e della coerente configurazione complessiva del

singolo ATD, nelle Province/Città Metropolitana caratterizzate dalla presenza di aree rurali C e/o D, nonché per assicurare la presenza operativa di un GAL nella Provincia e nella Città metropolitana che non prevedono aree rurali C e/o D (max n. 1 GAL per Provincia)

Inoltre si conferma che al fine della configurazione dell'ATD sono considerati presupposti vincolanti i seguenti riferimenti territoriali: il **“territorio comunale”, ossia il Comune complessivamente ed integralmente inteso, quale unità territoriale minima che costituisce l'ATD.**

L'adesione del singolo Comune alla Strategia di sviluppo locale è un presupposto necessario alla definizione dell'ATD di un GAL e avviene sulla base di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) adesione formale dell'amministrazione comunale al partenariato/GAL.
- b) comunicazione formale, da parte del partenariato/GAL al Sindaco del Comune interessato, dell'inserimento del territorio comunale nell'ATD prima della trasmissione della Manifestazione di interesse ad Avepa.

C. PIANO DI ATTIVITA' PER LA CANDIDATURA DEL GAL E TEMPISTICA

Sulla base di quanto previsto dal bando regionale, la candidatura si compone di 2 fasi: la prima riguarda l'invio ad AVEPA della **“Manifestazione d'interesse o proposta di strategia”** e la seconda che riguarda l'invio del **PSL 2023-2027**.

ENTRO 19 GIUGNO 2023: invio della Manifestazione d'interesse con proposta di strategia

ENTRO 18 AGOSTO 2023: invio del PSL 2023-2027 e relativi allegati

Nei successivi 105 giorni AVEPA istruisce le domande pervenute e se ammissibili il GAL potrà aprire i primi bandi a inizio 2024.

Al fine di assicurare e promuovere la massima informazione, condivisione e trasparenza con le componenti e gli attori coinvolti ed interessati, il partenariato presenta e pubblicizza, una **“Proposta di strategia di sviluppo locale”, attraverso un'apposita “Manifestazione di interesse”**

Il PSL quindi deve essere elaborato con approccio ascendente, ossia con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle diverse componenti del territorio interessato.

La strategia di sviluppo locale dovrà garantire in ogni caso: la coerenza con le strategie e gli indirizzi dell'UE, oltre che delle scelte di programmazione nazionali (CLLD) e regionali; la rispondenza ai fabbisogni rilevati nell'ambito locale; la concentrazione tematica e finanziaria; la coerenza tra le misure proposte, in funzione dei target individuati nel PSL, con riferimento al quadro dei target della Programmazione nazionale; l'integrazione con e tra le politiche-azioni locali; la predisposizione di un sistema di audit permanente per crescere e migliorare imparando dall'esperienza.

La strategia ed il relativo piano di azione, in coerenza anche con l'Accordo di partenariato, devono essere orientati in maniera esplicita verso obiettivi di sviluppo locale chiari, definiti, suscettibili di reale impatto locale, valutabili anche rispetto al quadro degli Ambiti tematici individuati.

D. PROCESSO PARTECIPATIVO PER LA COSTRUZIONE DEL PSL 2023-2027

Ricordando che l'attuale Statuto del GAL prevede la durata della società fino al 31.12.2023 appare opportuno attivare il seguente Piano di Attività, **suddiviso in 2 fasi**: la prima per la presentazione della Manifestazione d'interesse, la seconda per la presentazione del PSL 2023-2027.

PRIMA FASE: fino al 19 giugno 2023

1. ASSEMBLEA DEI SOCI (N.1) entro seconda decade di aprile

Approvazione del Programma di candidatura e delibera per aggiornamento dello statuto con proroga della durata della società e avviare la raccolta delle delibere dei soci per la partecipazione all'assemblea straordinaria che dovrà deliberare la proroga della durata della società.

2. CONSULTAZIONE DEL PARTENARIATO E DEI PORTATORI DI INTERESSE PER LA SCELTA DEGLI AMBITI TEMATICI E LA DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA DI STRATEGIA.

L'obiettivo è quindi costruire un processo decisionale partecipato per arrivare ad un PSL rispondente ai bisogni e alle potenzialità di sviluppo del territorio che risponda ad esigenze forti, chiare e ben definite, riuscendo a far collaborare e valorizzando il ruolo dei vari attori e portatori di interesse.

Nei mesi di aprile e maggio ci sarà la consultazione del territorio con incontri pubblici di presentazione del programma di candidatura del GAL di forme di coinvolgimento degli attori locali nella analisi dei bisogni di sviluppo e nella proposta di idee-progetto, incontri individuali con i partner e aspiranti partner, incontri con opinion leader e un campione di portatori di interesse per individuare i 2 ambiti tematici fra i 4 proposti sui quali lavorare nel corso del processo partecipato. Saranno coinvolti i tavoli tematici, il **“Tavolo Verde”** e non essendo più previsto il turismo fra gli interventi da finanziare, un nuovo Tavolo, **“Tavolo dei servizi e progetti di comunità”** per individuare i nuovi progetti da poter finanziare su questo tematismo.

Contemporaneamente l'Ufficio del GAL predisporrà **l'analisi socio economica** del territorio con l'individuazione dei punti di forza e dei punti debolezza (Analisi SWOT) che sarà oggetto di condivisione con il partenariato.

3. ASSEMBLEA DEI SOCI (N.2) - mese di maggio

riunione intermedia per presentare gli esiti della consultazione e una prima bozza di proposta di strategia

4. ASSEMBLEA DEI SOCI (N.3) giugno

Approvazione della Manifestazione di interesse contenente la proposta di strategia e compatibilmente con acquisizione delibere dei soci seduta di assemblea straordinaria per delibera proroga della società.

LA SECONDA FASE: dal 20 giugno al 18 agosto 2023

Presentata la Manifestazione d'interesse **i mesi di luglio e agosto saranno dedicati al confezionamento finale del PSL e della candidatura**, approvazione da parte del CdA e Assemblea dei Soci per l'invio in Regione entro il termine del 18 agosto. Compatibilmente con i tempi si prevede di approvare una prima bozza di PSL da sottoporre poi al territorio per le ultime osservazioni e quindi un testo finale che tiene conto delle osservazioni formulate. In questi mesi saranno messi a punto tutti gli interventi su cui poi il GAL, una volta approvato emetterà i bandi e il Piano finanziario definitivo.

E. ORGANIZZAZIONE E BUDGET DI SPESA

L'ORGANIZZAZIONE DEL GAL

Il bando di selezione dei GAL 2023-2027 conserva i requisiti della Struttura tecnica del GAL come previsto per la Programmazione attuale con, oltre all'organi di governo (CdA) la presenza di un Direttore e di un Responsabile Amministrativo, due figure ben distinte e con particolari requisiti.

La novità rispetto alla precedente Programmazione riguarda la presenza di una figura quale "responsabile dell'animazione e comunicazione", ruolo anche se non definito svolto finora dalla Segretaria del GAL. **Considerato che attualmente la figura del Responsabile Amministrativo e della Segretaria hanno un contratto di lavoro dipendente part-time a tempo indeterminato (settore Commercio e Servizi) per queste 2 figure il GAL può proseguire la propria attività senza ricorrere a procedure di selezione del personale.**

Per quanto riguarda la figura del Direttore il bando regionale prevede la possibilità da parte del GAL di instaurare sia un rapporto di lavoro dipendente sia di tipo professionale con partita iva. Attualmente il contratto del Direttore è di tipo professionale e termina il 31.12.2023. sarà quindi necessario prevedere una procedura di selezione per l'incarico di Direttore qualora il GAL venga selezionato. Considerato che come per la passata Programmazione, tutta l'attività di presentazione della domanda di candidatura del GAL verrà predisposta dall'attuale Struttura tecnica dell'Ufficio del GAL, è da prevedere un compenso aggiuntivo per ciascuna figura, in quanto questa nuova attività non rientra fra gli incarichi sottoscritti in sede di avvio del GAL.

E' opportuno evidenziare che come nella precedente Programmazione se non in misura più specifica, il bando prevede un particolare focus per quanto riguarda sia l'organo politico sia la struttura tecnica di gestione sui seguenti argomenti:

1. Conflitto d'interessi
2. Carta dei servizi

Inoltre è fatto divieto per i collaboratori del GAL di assumere analoghi incarichi in altri GAL sia regionali che nazionali, oltre a garantire un numero minimo di ore mensili, in particolare per **la figura del Responsabile dell'animazione e della comunicazione (18 ore settimana).**

IMPEGNI.

Il GAL beneficiario è tenuto al rispetto degli impegni previsti per una corretta attuazione del PSL. Gli impegni riguardano i seguenti aspetti:

1. mantenere i requisiti essenziali, definiti dal bando, che riguardano il partenariato
2. elaborare e implementare procedure funzionali a prevenire conflitti di interessi
3. garantire che nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale (i voti espressi da ogni singolo gruppo di interesse devono essere sempre inferiori al 50% del totale)
4. assicurare la massima trasparenza di tutti i processi decisionali e l'informazione relativa a: atti adottati, interventi attivati, risultati ottenuti e attività svolte
5. approvare ed attivare un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività sulla base di apposita "carta dei servizi"
6. assicurare la massima trasparenza nella gestione delle risorse, con obbligo di approvazione del bilancio consuntivo annuale
7. rispettare le norme in materia di appalti pubblici
8. elaborare e attuare un piano pluriennale di animazione, comprendente anche la comunicazione
9. attuare la strategia di sviluppo locale approvata, secondo le tempistiche, le modalità e le prescrizioni operative stabilite dall'autorità di gestione regionale del CSR 2023-2027
10. comunicare all'autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'autorità di gestione tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione.

IL BUDGET PREVISTO

La riduzione complessiva delle risorse per la PAC 2023-2027 come descritto all'inizio del presente documento ha comportato anche una riduzione complessiva dei budget a disposizione dei GAL Veneti.

Budget attività di sostegno preparatorio SRG 05

Mentre per la precedente Programmazione il budget disponibile era pari a 100.000 euro, riconosciuti indipendentemente se poi i GAL venivano ammessi o meno, **per l'attuale Programmazione il budget è di 31.300 euro, circa il 70% in meno.** La novità riguarda le modalità di rendicontazione delle spese,

in quanto non sarà necessario presentare ad AVEPA i giustificativi di spesa ma dimostrare di aver prodotto alcuni output della prima fase come la pubblicazione sui quotidiani della manifestazione d'interesse e aver organizzato minimo 3 incontri di consultazione con il partenariato.

Budget per l'attuazione della strategia di sviluppo locale SRG 06

La riduzione complessiva delle risorse per la PAC 2023-2027 ha effetti anche sulle disponibilità che ogni GAL può impiegare per i propri bandi, in particolare per i GAL non inseriti nelle cosiddette "aree interne" cui sono state riservate risorse aggiuntive, pari a 2 milioni di euro per ciascuna "area interna".

Dalla tabella seguente si può notare di quanto sono stati ridotti i parametri per calcolare il budget di ogni singolo GAL; la notevole riduzione della quota fissa comporta complessivamente un abbassamento delle risorse disponibili, posto che la popolazione registra un continuo calo negli ultimi anni

QUOTA	Importo	Importo aree B	Importo aree C e D	<i>Importo 2014-2020</i>	<i>Importo aree B 2014-2020</i>
Quota fissa	2.670.000			<i>3.900.000</i>	
Quota popolazione		5 euro abitante	10 euro abitante		<i>9 euro abitante</i>
Quota superficie		700 euro kmq	1.400 kmq		<i>1.200 euro kmq</i>

Alla luce di quanto sopra, ricordando che la superficie totale del GAL deve rimanere inalterata per cui sarà di circa 570 kmq mentre la popolazione passerà da circa 125.000 a 120.000 abitanti, in linea di massima **il budget assegnato al GAL sarà circa 3.700.000 euro.**

Di questi il 20% va assegnato alla Gestione del GAL, quindi a disposizione per il territorio resteranno **circa 2.900/3.000.000 di euro.**

ATTUALE VERSIONE	NUOVA VERSIONE
<p>STATUTO della società "G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S. C. a R. L "</p> <p>TITOLO I – DELLA SOCIETA’</p> <p>ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE Per aderire all'iniziativa comunitaria prevista dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 e per dare attuazione all'Approccio Leader previsto dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto 2007-2013, che prevede la possibilità di istituire un GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.) nell'ambito territoriale dell'Alta Marca Trevigiana e per l'attuazione nel territorio delle opportunità previste dal Regolamento (CE) n. 1303/2013 con particolare riguardo agli artt. 32, 33, 34 e 35 e dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 di cui al Regolamento (CE) n. 1305/2013 con particolare riguardo agli artt. 42, 43 e 44 nonché per la partecipazione ad altri progetti finanziati con fondi comunitari, nazionali e regionali.è costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata "G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S. C. a R. L", ai sensi dell'art. 2602 e seguenti nonché dell' art. 2615-ter del Codice Civile.</p> <p>ART. 2 - SEDE La Società ha la propria sede legale in Pieve di Soligo (TV). Potranno essere istituite o soppresse, con delibera dell'Assemblea dei soci, anche altrove, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici in Italia e all'estero.</p>	<p>STATUTO della società "G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S. C. a R. L "</p> <p>TITOLO I – DELLA SOCIETA’</p> <p>ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE Per aderire all'iniziativa comunitaria prevista dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 e per dare attuazione all'Approccio Leader previsto dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto 2007-2013, che prevede la possibilità di istituire un GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.) nell'ambito territoriale dell'Alta Marca Trevigiana e per l'attuazione nel territorio delle opportunità previste dal Regolamento (CE) n. 1303/2013 con particolare riguardo agli artt. 32, 33, 34 e 35 e dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 di cui al Regolamento (CE) n. 1305/2013 con particolare riguardo agli artt. 42, 43 e 44 e dal Complemento Regionale del Veneto per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027. Regolamento (UE) n. 2021/2115 e di future programmazioni regionali Leader, nonché per la partecipazione ad altri progetti finanziati con fondi comunitari, nazionali e regionali è costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata "G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S. C. a R. L", ai sensi dell'art. 2602 e seguenti nonché dell' art. 2615-ter del Codice Civile.</p> <p>ART. 2 - SEDE La Società ha la propria sede legale in Pieve di Soligo (TV). Potranno essere istituite o soppresse, con delibera dell'Assemblea dei soci, anche altrove, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici in Italia e all'estero.</p>

<p>Il domicilio legale di ogni socio, relativamente ai rapporti sociali, si intende quello risultante dal libro soci.</p> <p>ART. 3 - DURATA La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitre) Essa potrà essere prorogata, ovvero sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'assemblea dei soci.</p> <p>ART. 4 - SCOPI ED OGGETTO La Società senza fini di lucro ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane, materiali e immateriali del territorio, stimolando la collaborazione tra gli enti locali, l'imprenditoria privata e gli altri attori di sviluppo pubblico e privati. La Società potrà raggiungere tale scopo, sia in stretta correlazione con le esigenze e le necessità dei propri soci che con quelle dei terzi in genere. La società svolgerà la propria attività in coerenza con gli obiettivi dei Piani di Sviluppo Regionali, Provinciali, Locali e ove esistenti delle Intese Programmatiche d'Area (IPA) di cui alla L.R. 35/2001. Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli Enti Locali, dovrà contribuire a rendere il territorio, interessato dal GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA, elemento di attrazione per le risorse umane e le attività economiche e sociali. Oggetto della Società sarà quindi lo svolgimento delle attività elencate di seguito.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'elaborazione e la realizzazione del Programma di Sviluppo Locale (PSL) come definito nel Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Veneto; la società potrà altresì intraprendere tutte le attività previste per i G.A.L. dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Veneto. 2. La costituzione di un supporto tecnico allo sviluppo del territorio sia tramite l'effettuazione di una adeguata diagnosi territoriale sulla base della quale definire una strategia globale di sviluppo 	<p>Il domicilio legale di ogni socio, relativamente ai rapporti sociali, si intende quello risultante dal libro soci.</p> <p>ART. 3 - DURATA La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2035 (duemilatrentacinque) Essa potrà essere prorogata, ovvero sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'assemblea dei soci.</p> <p>ART. 4 - SCOPI ED OGGETTO La Società senza fini di lucro ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane, materiali e immateriali del territorio, stimolando la collaborazione tra gli enti locali, l'imprenditoria privata e gli altri attori di sviluppo pubblico e privati. La Società potrà raggiungere tale scopo, sia in stretta correlazione con le esigenze e le necessità dei propri soci che con quelle dei terzi in genere. La società svolgerà la propria attività in coerenza con gli obiettivi dei Piani di Sviluppo Regionali, Provinciali, Locali e ove esistenti delle Intese Programmatiche d'Area (IPA) di cui alla L.R. 35/2001. Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli Enti Locali, dovrà contribuire a rendere il territorio, interessato dal GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA, elemento di attrazione per le risorse umane e le attività economiche e sociali. Oggetto della Società sarà quindi lo svolgimento delle attività elencate di seguito.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'elaborazione e la realizzazione del Programma di Sviluppo Locale (PSL) come definito nel Complemento Regionale del Veneto per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027. Regolamento (UE) n. 2021/2115; la società potrà altresì intraprendere tutte le attività previste per i G.A.L. dal medesimo Complemento Regionale del Veneto. 2. La costituzione di un supporto tecnico allo sviluppo del territorio sia tramite l'effettuazione di una adeguata diagnosi territoriale sulla base della
--	---

<p>rurale, sia attraverso l'offerta di servizi e assistenza agli operatori locali.</p> <p>3. La progettazione e l'attuazione di interventi innovativi da parte di operatori locali pubblici e privati correlati ad una strategia globale di sviluppo rurale ed aventi quali caratteristiche essenziali l'innovazione, il carattere dimostrativo, la trasferibilità;</p> <p>4. La realizzazione e la commercializzazione di prodotti o servizi in tutti i settori dello sviluppo rurale in collaborazione con soggetti operanti per lo sviluppo di aree rurali appartenenti ad altri Stati membri dell'U.E.</p> <p>5. Lo studio e la realizzazione di tutte quelle iniziative idonee a promuovere il settore agricolo con particolare attenzione alle tematiche di salvaguardia ambientale e presidio del territorio da parte dell'uomo, favorendo nel contempo la qualità dei prodotti destinati all'alimentazione.</p> <p>6. L'incentivazione del turismo rurale tramite la valorizzazione in loco dei numerosi siti con particolare interesse storico, culturale, ambientale e artigianale e iniziative di marketing territoriale e di promozione dei prodotti agroalimentari e Artigianali caratteristici del territorio.</p> <p>7. Lo sviluppo di una solidarietà attiva fra zone rurali dell'U.E. mediante lo scambio di realizzazioni, esperienze e know-how; partecipazione alla formazione e/o sviluppo di una rete europea di sviluppo rurale (rete Leader).</p> <p>8. Monitoraggio delle opportunità di finanziamento per progetti di sviluppo sul territorio disponibili a livello comunitario, nazionale e regionale anche attivando sinergie all'interno dei diversi soggetti consorziati. Organizzazione di incontri di informazione/formazione sulle opportunità selezionate, rivolti agli operatori potenzialmente interessati e finalizzati allo sviluppo di capacità progettuali e all'utilizzo dei programmi di finanziamento disponibili ai vari livelli.</p> <p>9. L'assistenza progettuale ed amministrativa agli attori locali promotori di progetti ai vari livelli (comunitari e/o nazionali e/o regionali) e monitoraggio dell'iter istruttorio delle proposte</p>	<p>quale definire una strategia globale di sviluppo rurale, sia attraverso l'offerta di servizi e assistenza agli operatori locali.</p> <p>3. La progettazione e l'attuazione di interventi innovativi da parte di operatori locali pubblici e privati correlati ad una strategia globale di sviluppo rurale ed aventi quali caratteristiche essenziali l'innovazione, il carattere dimostrativo, la trasferibilità;</p> <p>4. La realizzazione e la commercializzazione di prodotti o servizi in tutti i settori dello sviluppo rurale in collaborazione con soggetti operanti per lo sviluppo di aree rurali appartenenti ad altri Stati membri dell'U.E.</p> <p>5. Lo studio e la realizzazione di tutte quelle iniziative idonee a promuovere il settore agricolo con particolare attenzione alle tematiche di salvaguardia ambientale e presidio del territorio da parte dell'uomo, favorendo nel contempo la qualità dei prodotti destinati all'alimentazione.</p> <p>6. L'incentivazione del turismo rurale tramite la valorizzazione in loco dei numerosi siti con particolare interesse storico, culturale, ambientale e artigianale e iniziative di marketing territoriale e di promozione dei prodotti agroalimentari e Artigianali caratteristici del territorio.</p> <p>7. Lo sviluppo di una solidarietà attiva fra zone rurali dell'U.E. mediante lo scambio di realizzazioni, esperienze e know-how; partecipazione alla formazione e/o sviluppo di una rete europea di sviluppo rurale (rete Leader).</p> <p>8. Monitoraggio delle opportunità di finanziamento per progetti di sviluppo sul territorio disponibili a livello comunitario, nazionale e regionale anche attivando sinergie all'interno dei diversi soggetti consorziati. Organizzazione di incontri di informazione/formazione sulle opportunità selezionate, rivolti agli operatori potenzialmente interessati e finalizzati allo sviluppo di capacità progettuali e all'utilizzo dei programmi di finanziamento disponibili ai vari livelli.</p> <p>9. L'assistenza progettuale ed amministrativa agli attori locali promotori di progetti ai vari livelli (comunitari e/o nazionali e/o regionali) e monitoraggio dell'iter istruttorio delle proposte</p>
--	---

presentate, attivando i contatti più efficaci su Bruxelles e/o Roma e/o Venezia.

10. La partecipazione diretta a programmi comunitari e/o nazionali e/o regionali d'interesse per lo sviluppo del proprio territorio e presentazione di progetti alla Commissione europea e/o alle Autorità Nazionali preposte (Ministeri ecc.) e/o Regionali (Giunta, Assessorati, ecc.) attivando i necessari partenariati transnazionali.

11. Lo svolgimento di ogni altra attività prevista dai regolamenti comunitari e dalle normative nazionali e regionali funzionali al perseguimento degli scopi sociali.

La Società potrà assumere e concedere mandati, rappresentanze nazionali e potrà assumere e concedere l'esercizio, anche in locazione, la gestione e la liquidazione di aziende aventi gli stessi scopi o scopi affini a quelli sociali, il tutto attraverso le operazioni che saranno ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO II – DEI SOCI CONSORZIATI

ART. 5 - SOCI CONSORZIATI

Possono far parte della Società consortile gli Enti pubblici e privati, Associazioni di categoria tra imprenditori, loro Consorzi, Istituti di Credito, gli operatori economici e sociali che possiedono documentata esperienza in materia di sviluppo rurale, sociale, turistico e di nuove tecnologie e i cui apporti siano utili all'ottenimento dello scopo associativo, purché condividano gli scopi della Società ed assumano valido impegno di accettare senza riserva le norme del presente Statuto. I legali rappresentanti o titolari delle imprese o enti privati che intendono consorziarsi non possono essere interdetti inabilitati, falliti, ancorché, riabilitati.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 lettera b) del Regolamento (CE) 1303/13 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano

presentate, attivando i contatti più efficaci su Bruxelles e/o Roma e/o Venezia.

10. La partecipazione diretta a programmi comunitari e/o nazionali e/o regionali d'interesse per lo sviluppo del proprio territorio e presentazione di progetti alla Commissione europea e/o alle Autorità Nazionali preposte (Ministeri ecc.) e/o Regionali (Giunta, Assessorati, ecc.) attivando i necessari partenariati transnazionali.

11. Lo svolgimento di ogni altra attività prevista dai regolamenti comunitari e dalle normative nazionali e regionali funzionali al perseguimento degli scopi sociali.

La Società potrà assumere e concedere mandati, rappresentanze nazionali e potrà assumere e concedere l'esercizio, anche in locazione, la gestione e la liquidazione di aziende aventi gli stessi scopi o scopi affini a quelli sociali, il tutto attraverso le operazioni che saranno ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO II – DEI SOCI CONSORZIATI

ART. 5 - SOCI CONSORZIATI

Possono far parte della Società consortile gli Enti pubblici e privati, Associazioni di categoria tra imprenditori, loro Consorzi, Istituti di Credito, gli operatori economici e sociali che possiedono documentata esperienza in materia di sviluppo rurale, sociale, turistico e di nuove tecnologie e i cui apporti siano utili all'ottenimento dello scopo associativo, purché condividano gli scopi della Società ed assumano valido impegno di accettare senza riserva le norme del presente Statuto. I legali rappresentanti o titolari delle imprese o enti privati che intendono consorziarsi non possono essere interdetti inabilitati, falliti, ancorché, riabilitati.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 lettera b) del Regolamento (CE) 1303/13 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano

più del 49% (quarantanove per cento) degli aventi diritto al voto.

ART. 6 - DOVERI DEI SOCI CONSORZIATI

I soci consorziati sono vincolati ad osservare lo Statuto e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali.

I soci consorziati sono vincolati a comunicare ogni variazione della propria ragione sociale, natura giuridica, sede aziendale, rappresentante legale.

ART. 7 - DIRITTI DEI SOCI CONSORZIATI

Gli Enti e le Imprese consorziate possono esprimere in Assemblea, a mezzo del proprio legale rappresentante ovvero di coloro a cui sia, di volta in volta, attribuita delega allo scopo, ai sensi del successivo articolo 13, un voto che vale in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

I soci consorziati hanno diritto di acquistare, proporzionalmente alle quote possedute, le quote di capitale sociale che si rendessero disponibili per eventuali recessi od esclusioni per perdita dei requisiti di ammissione dei soci consorziati.

ART. 8 -TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI E AMMISSIONE DEI SOCI CONSORZIATI

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore di altri soci consorziati.

Nel caso di trasferimento ad altri soggetti è necessaria la previa delibera di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Per essere ammessi alla società gli aspiranti soci devono inoltrare domanda al Consiglio di Amministrazione che delibererà in via definitiva.

più del 49% (quarantanove per cento) degli aventi diritto al voto.

ART. 6 - DOVERI DEI SOCI CONSORZIATI

I soci consorziati sono vincolati ad osservare lo Statuto e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali.

I soci consorziati sono vincolati a comunicare ogni variazione della propria ragione sociale, natura giuridica, sede aziendale, rappresentante legale.

ART. 7 - DIRITTI DEI SOCI CONSORZIATI

Gli Enti e le Imprese consorziate possono esprimere in Assemblea, a mezzo del proprio legale rappresentante ovvero di coloro a cui sia, di volta in volta, attribuita delega allo scopo, ai sensi del successivo articolo 13, un voto che vale in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

I soci consorziati hanno diritto di acquistare, proporzionalmente alle quote possedute, le quote di capitale sociale che si rendessero disponibili per eventuali recessi od esclusioni per perdita dei requisiti di ammissione dei soci consorziati.

ART. 8 -TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI E AMMISSIONE DEI SOCI CONSORZIATI

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore di altri soci consorziati.

Nel caso di trasferimento ad altri soggetti è necessaria la previa delibera di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Per essere ammessi alla società gli aspiranti soci devono inoltrare domanda al Consiglio di Amministrazione che delibererà in via definitiva.

Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

La domanda di ammissione deve essere accettata dall'Organo amministrativo ove ricorrano le condizioni indicate nell'articolo 5.

Nell'ipotesi in cui l'aumento di capitale sociale sia a servizio dell'ammissione degli aspiranti soci, è escluso nei confronti dei soci consorziati il diritto di opzione; in tal caso spetta ai soci consorziati che non hanno consentito alla decisione il recesso ai sensi del presente statuto.

I soci che entrano a far parte della società sono tenuti al versamento delle quote sottoscritte e all'adempimento di tutte le obbligazioni previste, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della intervenuta delibera di aumento di capitale.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO CONSORZIATO

Esclusione del socio: l'esclusione è deliberata in qualunque momento dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che si trovi in una delle seguenti situazioni:

- si sia reso insolvente;
- si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente statuto e delle deliberazioni della Società;
- abbia perso anche uno solo dei requisiti per l'ammissione.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta, mediante lettera raccomandata a firma del legale rappresentante della Società consortile.

In caso di esclusione il socio ha diritto al rimborso della quota entro 180 giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione al medesimo fatta alla società.

La deliberazione può essere impugnata a norma di legge.

Trascorsi 30 giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

La domanda di ammissione deve essere accettata dall'Organo amministrativo ove ricorrano le condizioni indicate nell'articolo 5.

Nell'ipotesi in cui l'aumento di capitale sociale sia a servizio dell'ammissione degli aspiranti soci, è escluso nei confronti dei soci consorziati il diritto di opzione; in tal caso spetta ai soci consorziati che non hanno consentito alla decisione il recesso ai sensi del presente statuto.

I soci che entrano a far parte della società sono tenuti al versamento delle quote sottoscritte e all'adempimento di tutte le obbligazioni previste, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della intervenuta delibera di aumento di capitale.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO CONSORZIATO

Esclusione del socio: l'esclusione è deliberata in qualunque momento dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che si trovi in una delle seguenti situazioni:

- si sia reso insolvente;
- si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente statuto e delle deliberazioni della Società;
- abbia perso anche uno solo dei requisiti per l'ammissione.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta, mediante lettera raccomandata a firma del legale rappresentante della Società consortile.

In caso di esclusione il socio ha diritto al rimborso della quota entro 180 giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione al medesimo fatta alla società.

La deliberazione può essere impugnata a norma di legge.

Trascorsi 30 giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

<p>Il recesso è ammesso solo nei casi previsti dall'art. 2473 c.c..</p> <p>Il recesso deve essere comunicato con un preavviso di almeno 180 giorni.</p> <p>I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in porzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione della partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso l'art. 1349 c.c., 1comma.</p> <p>Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.</p> <p>Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga , il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in questo ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c..</p> <p>Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.</p> <p>Il recesso non libera comunque il richiedente dagli obblighi di versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 19, né dagli obblighi che sussistessero a suo carico in forza del rapporto consortile.</p>	<p>Il recesso è ammesso solo nei casi previsti dall'art. 2473 c.c..</p> <p>Il recesso deve essere comunicato con un preavviso di almeno 180 giorni.</p> <p>I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in porzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione della partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso l'art. 1349 c.c., 1comma.</p> <p>Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.</p> <p>Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga , il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in questo ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c..</p> <p>Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.</p> <p>Il recesso non libera comunque il richiedente dagli obblighi di versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 19, né dagli obblighi che sussistessero a suo carico in forza del rapporto consortile.</p>
--	--

TITOLO III – DEGLI ORGANI SOCIALI

ART. 10 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'organo di controllo e revisione, anche in forma monocratica ove previsto e ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile.

ART. 11 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci consorziati che risultino iscritti nel libro dei soci.

Le assemblee, quando sono validamente costituite, rappresentano l'universalità dei soci consorziati e le deliberazioni che non siano in contrasto con la legge o con il presente statuto, obbligano tutti i consorziati anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea, salvo il caso in cui per legge il verbale debba essere redatto da un notaio.

ART. 12 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

L'assemblea dei soci può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale nel luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione.

In particolare, l'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza, dal vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, mediante:

- avviso comunicato a mezzo telegramma o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano con sottoscrizione di ricevimento ai soci in modo tale che a ciascuno di essi l'avviso pervenga almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e comunque con

TITOLO III – DEGLI ORGANI SOCIALI

ART. 10 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'organo di controllo e revisione, anche in forma monocratica ove previsto e ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile.

ART. 11 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci consorziati che risultino iscritti nel libro dei soci.

Le assemblee, quando sono validamente costituite, rappresentano l'universalità dei soci consorziati e le deliberazioni che non siano in contrasto con la legge o con il presente statuto, obbligano tutti i consorziati anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea, salvo il caso in cui per legge il verbale debba essere redatto da un notaio.

ART. 12 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

L'assemblea dei soci può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale nel luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione.

In particolare, l'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza, dal vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, mediante:

- avviso comunicato a mezzo telegramma o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano con sottoscrizione di ricevimento ai soci in modo tale che a ciascuno di essi l'avviso pervenga almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e comunque con

ogni mezzo idoneo a dar prova dell'avvenuto ricevimento nei termini di legge.

La documentazione comprovante l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione dell'assemblea nei termini sopra indicati è conservato agli atti dalla società.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente convocata qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e qualora tutti gli amministratori e, se nominato l'organo di controllo e revisione sia presente o informato della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Potranno intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci ed a cui spetta il diritto di voto, fermo restando il diritto di recesso previsto dall'art. 2473 c.c. e ss.

ART. 13- VOTAZIONI

Ciascun socio consorziato ha diritto ad un voto che vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

E' ammessa la delega fra i soci consorziati, ai sensi dell'art. 2372 del C.C., con la precisazione che ciascun socio può farsi rappresentare solo da un altro socio, che comunque non potrà rappresentare più di tre consorziati.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, trascritto nell'apposito registro.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare solo nei casi consentiti dalla legge.

Tuttavia con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.

ogni mezzo idoneo a dar prova dell'avvenuto ricevimento nei termini di legge.

La documentazione comprovante l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione dell'assemblea nei termini sopra indicati è conservato agli atti dalla società.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente convocata qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e qualora tutti gli amministratori e, se nominato l'organo di controllo e revisione sia presente o informato della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Potranno intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci ed a cui spetta il diritto di voto, fermo restando il diritto di recesso previsto dall'art. 2473 c.c. e ss.

ART. 13- VOTAZIONI

Ciascun socio consorziato ha diritto ad un voto che vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

E' ammessa la delega fra i soci consorziati, ai sensi dell'art. 2372 del C.C., con la precisazione che ciascun socio può farsi rappresentare solo da un altro socio, che comunque non potrà rappresentare più di tre consorziati.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, trascritto nell'apposito registro.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare solo nei casi consentiti dalla legge.

Tuttavia con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.

<p>Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'argomento oggetto della decisione; - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; - l'indicazione dei soci consenzienti; - l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario. <p>Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'argomento oggetto della decisione; - il contenuto e le risultanze della decisione. <p>Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.</p> <p>Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all'indirizzo indicato da ciascun socio nel libro soci, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.</p> <p>Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.</p> <p>Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti la metà del capitale sociale. Nel quorum deliberativo si computano, oltre ai votanti, anche gli astenuti.</p> <p>La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.</p>	<p>Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'argomento oggetto della decisione; - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; - l'indicazione dei soci consenzienti; - l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario. <p>Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'argomento oggetto della decisione; - il contenuto e le risultanze della decisione. <p>Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.</p> <p>Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all'indirizzo indicato da ciascun socio nel libro soci, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.</p> <p>Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.</p> <p>Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti la metà del capitale sociale. Nel quorum deliberativo si computano, oltre ai votanti, anche gli astenuti.</p> <p>La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.</p>
---	---

ART. 14 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci delibera nelle materie ad essa riservate dalla legge.

Essa viene convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364 C.C. entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Essa è convocata altresì ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario il Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale ai sensi di legge.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

I soci possono farsi rappresentare da altri anche non soci mediante la delega scritta; la rappresentanza non può essere conferita né agli Amministratori, ai Sindaci e ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate e agli Amministratori, i Sindaci e dipendenti di queste, né aziende o istituti di credito.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di dieci soci.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee con effetto anche per le convocazioni successive.

ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 4 ad un massimo di 9 membri, nel rispetto comunque delle vigenti disposizioni di legge per le società partecipate da enti pubblici.

ART. 14 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci delibera nelle materie ad essa riservate dalla legge.

Essa viene convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364 C.C. entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Essa è convocata altresì ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario il Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale ai sensi di legge.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

I soci possono farsi rappresentare da altri anche non soci mediante la delega scritta; la rappresentanza non può essere conferita né agli Amministratori, ai Sindaci e ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate e agli Amministratori, i Sindaci e dipendenti di queste, né aziende o istituti di credito.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di dieci soci.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee con effetto anche per le convocazioni successive.

ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 4 ad un massimo di 9 membri, nel rispetto comunque delle vigenti disposizioni di legge per le società partecipate da enti pubblici.

<p>Nell'ambito del numero di consiglieri determinato dall'assemblea dei soci, ai soci ¹Provincia di Treviso e Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso, in persona del loro rispettivo legale rappresentante pro tempore, spetta la nomina di 1 (uno) membro ciascuno. La dichiarazione di nomina è fatta nella stessa seduta assembleare. I restanti consiglieri sono nominati dall'assemblea dei soci.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere composto, nel rispetto in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del requisito richiesto dal P.S.R. Veneto 2014-2020 della Regione Veneto, almeno per il 50% da consiglieri espressione delle parti economiche e sociali e da altri rappresentanti della società civile. • del requisito richiesto dal dall'art. 32 lettera b) del Regolamento (CE) 1303/13 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo, in base al quale, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% (quarantanove per cento) degli aventi diritto al voto; • della appartenenza degli amministratori ad entrambi i generi (maschile e femminile) secondo quanto previsto dalla legge 120/2011 e dal relativo regolamento attuativo di cui al DPR n. 251/2012. La quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto dei componenti dell'organo. <p>Gli Amministratori devono essere espressione diretta dei soci e durano in carica fino a rinuncia o a diversa deliberazione dell'Assemblea, salvo che l'Assemblea, all'atto della nomina, abbia anche stabilito il periodo di durata in carica.</p> <p>Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico ed ai gettoni e compensi, se deliberati dall'Assemblea.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta si</p>	<p>Nell'ambito del numero di consiglieri determinato dall'assemblea dei soci, ai soci ²Provincia di Treviso e Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso, in persona del loro rispettivo legale rappresentante pro tempore, spetta la nomina di 1 (uno) membro ciascuno. La dichiarazione di nomina è fatta nella stessa seduta assembleare. I restanti consiglieri sono nominati dall'assemblea dei soci.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere composto, nel rispetto in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del requisito richiesto dal P.S.R. Veneto 2014-2020 della Regione Veneto, almeno per il 50% da consiglieri espressione delle parti economiche e sociali e da altri rappresentanti della società civile. • del requisito richiesto dal dall'art. 32 lettera b) del Regolamento (CE) 1303/13 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo, in base al quale, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% (quarantanove per cento) degli aventi diritto al voto; • della appartenenza degli amministratori ad entrambi i generi (maschile e femminile) secondo quanto previsto dalla legge 120/2011 e dal relativo regolamento attuativo di cui al DPR n. 251/2012. La quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto dei componenti dell'organo. <p>Gli Amministratori devono essere espressione diretta dei soci e durano in carica fino a rinuncia o a diversa deliberazione dell'Assemblea, salvo che l'Assemblea, all'atto della nomina, abbia anche stabilito il periodo di durata in carica.</p> <p>Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico ed ai gettoni e compensi, se deliberati dall'Assemblea.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta si</p>
---	---

¹ La disposizione è condizionata alla permanenza del socio in quanto per disposizione comunitaria gli amministratori del GAL devono essere espressione del partenariato.

² La disposizione è condizionata alla permanenza del socio in quanto per disposizione comunitaria gli amministratori del GAL devono essere espressione del partenariato.

<p>renda necessario; lo stesso si riunisce inoltre quando sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal vice presidente, se nominato, con avviso, contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno, da spedirsi mediante fax, telegramma, posta elettronica o raccomandata a mano almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax, posta elettronica o raccomandata a mano almeno tre giorni prima della medesima.</p> <p>Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o audio videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. <p>Il luogo della riunione può anche essere diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.</p> <p>Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli amministratori in carica.</p> <p>Le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.</p> <p>A parità di voti prevale quello del Presidente.</p> <p>Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri di gestione nei limiti degli indirizzi dell'Assemblea e della Camera di Commercio per i programmi da questa finanziati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati,</p>	<p>renda necessario; lo stesso si riunisce inoltre quando sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal vice presidente, se nominato, con avviso, contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno, da spedirsi mediante fax, telegramma, posta elettronica o raccomandata a mano almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax, posta elettronica o raccomandata a mano almeno tre giorni prima della medesima.</p> <p>Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o audio videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. <p>Il luogo della riunione può anche essere diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.</p> <p>Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli amministratori in carica.</p> <p>Le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.</p> <p>A parità di voti prevale quello del Presidente.</p> <p>Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri di gestione nei limiti degli indirizzi dell'Assemblea e della Camera di Commercio per i programmi da questa finanziati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati,</p>
--	--

determinando i limiti della delega, secondo quanto previsto dall'art. 2381 C.C.

ART. 16–ORGANO DI CONTROLLO

La società può nominare l'organo di controllo od il revisore.

L'organo di controllo è costituito in forma monocratica, salvo diversa decisione dell'assemblea.

In caso di composizione collegiale, esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti nel rispetto del requisito della parità di genere di cui all'art. 15. L'organo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Esso è rieleggibile.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'Articolo 2477 del Cod. Civ., la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria. L'organo di controllo avrà le più ampie competenze attribuibili al medesimo per legge, ivi compresa la funzione di revisione legale dei conti.

In mancanza del Collegio Sindacale ciascun socio ha diritto di avere dagli Amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e consultare libri sociali ai sensi dell'Articolo 2476, comma 2 del Cod. Civ..

I soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale hanno inoltre il diritto di far eseguire, a loro spese, la revisione della gestione.

ART. 17 –IL DIRETTORE-COORDINATORE

La Società può disporre di proprio personale messo a disposizione dai soci.

La Società prevede la nomina di un direttore/coordinatore per la gestione tecnica, organizzativa, amministrativa e contabile.

Il Direttore della società consortile, nel rispetto dei poteri a lui conferiti e delle direttive del Presidente, esplica le sue funzioni. La rappresentanza della società spetta anche al Direttore, nei limiti degli eventuali poteri conferiti nell'atto di nomina.

determinando i limiti della delega, secondo quanto previsto dall'art. 2381 C.C.

ART. 16–ORGANO DI CONTROLLO

La società può nominare l'organo di controllo od il revisore.

L'organo di controllo è costituito in forma monocratica, salvo diversa decisione dell'assemblea.

In caso di composizione collegiale, esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti nel rispetto del requisito della parità di genere di cui all'art. 15. L'organo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Esso è rieleggibile.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'Articolo 2477 del Cod. Civ., la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria. L'organo di controllo avrà le più ampie competenze attribuibili al medesimo per legge, ivi compresa la funzione di revisione legale dei conti.

In mancanza del Collegio Sindacale ciascun socio ha diritto di avere dagli Amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e consultare libri sociali ai sensi dell'Articolo 2476, comma 2 del Cod. Civ..

I soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale hanno inoltre il diritto di far eseguire, a loro spese, la revisione della gestione.

ART. 17 –IL DIRETTORE-COORDINATORE

La Società può disporre di proprio personale messo a disposizione dai soci.

La Società prevede la nomina di un direttore/coordinatore per la gestione tecnica, organizzativa, amministrativa e contabile.

Il Direttore della società consortile, nel rispetto dei poteri a lui conferiti e delle direttive del Presidente, esplica le sue funzioni. La rappresentanza della società spetta anche al Direttore, nei limiti degli eventuali poteri conferiti nell'atto di nomina.

<p>Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con diritto di intervento ma senza diritto di voto.</p> <p>TITOLO IV – CAPITALE, BILANCI E DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>ART. 18- CAPITALE SOCIALE Il capitale sociale della Società è di Euro 25.750,01 (venticinquemilasettecentocinquanta/01). Il finanziamento della società avverrà, dopo la realizzazione delle attività previste dalle attività Leader, con fondi di altri programmi comunitari e non, con i ricavi derivanti da servizi alle imprese e con eventuali ulteriori contributi integrativi dei soci. La stessa potrà infine ricorrere all'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso in qualsiasi forma, anche presso i soci ed i dipendenti, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia.</p> <p>ART. 19- BILANCI I bilanci consuntivi, redatti a cura del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci consorziati entro i termini previsti dalla vigente legislazione accompagnati da una relazione sulla gestione, a norma di legge. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci consorziati.</p> <p>ART. 20- CONTRIBUTI E BENEFICI DEI CONSORZIATI Ciascun socio consorziato è tenuto a contribuire alle spese della Società Consortile con contributi annuali in denaro proporzionali alle quote possedute, nella misura stabilita con deliberazione dell'Assemblea. Per i soci consorziati che siano Enti Pubblici o Società a prevalente partecipazione pubblica, il</p>	<p>Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con diritto di intervento ma senza diritto di voto.</p> <p>TITOLO IV – CAPITALE, BILANCI E DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>ART. 18- CAPITALE SOCIALE Il capitale sociale della Società è di Euro 25.750,01 (venticinquemilasettecentocinquanta/01). Il finanziamento della società avverrà, dopo la realizzazione delle attività previste dalle attività Leader, con fondi di altri programmi comunitari e non, con i ricavi derivanti da servizi alle imprese e con eventuali ulteriori contributi integrativi dei soci. La stessa potrà infine ricorrere all'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso in qualsiasi forma, anche presso i soci ed i dipendenti, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia.</p> <p>ART. 19- BILANCI I bilanci consuntivi, redatti a cura del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci consorziati entro i termini previsti dalla vigente legislazione accompagnati da una relazione sulla gestione, a norma di legge. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci consorziati.</p> <p>ART. 20- CONTRIBUTI E BENEFICI DEI CONSORZIATI Ciascun socio consorziato è tenuto a contribuire alle spese della Società Consortile con contributi annuali in denaro proporzionali alle quote possedute, nella misura stabilita con deliberazione dell'Assemblea. Per i soci consorziati che siano Enti Pubblici o Società a prevalente partecipazione pubblica, il</p>
---	---

versamento del contributo annuale di cui al comma precedente sarà una facoltà che potrà essere esercitata qualora vi sia la delibera di approvazione dei rispettivi Organi deliberanti, nonché il parere favorevole dei rispettivi Organi di controllo se necessario all'efficacia della delibera.

In ogni caso, qualora l'Ente pubblico o le Società a prevalente partecipazione pubblica non potessero provvedere al versamento del contributo annuale deliberato dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, a richiesta dell'Ente interessato ed in deroga all'art. 9 del presente Statuto, dovrà provvedere a deliberarne l'esonero.

Le prestazioni, ed i servizi erogati dal Consorzio vengono prestati con i criteri ed alle condizioni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 21- CONTRIBUTUZIONI

Alla Società consortile possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, Enti Pubblici, Organismi Economici, Istituti di credito, Aziende e privati, che condividono gli scopi della Società.

ART.22- SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze e stabilirà la destinazione degli utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma che residuassero nel bilancio di liquidazione finale, fatto salvo il divieto di cui all'art. 19.

ART. 23- CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di mediazione/arbitrato di Curia Mercatorum. Il Collegio Arbitrale sarà integralmente nominato dalla Corte per la Risoluzione delle Controversie

versamento del contributo annuale di cui al comma precedente sarà una facoltà che potrà essere esercitata qualora vi sia la delibera di approvazione dei rispettivi Organi deliberanti, nonché il parere favorevole dei rispettivi Organi di controllo se necessario all'efficacia della delibera.

In ogni caso, qualora l'Ente pubblico o le Società a prevalente partecipazione pubblica non potessero provvedere al versamento del contributo annuale deliberato dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, a richiesta dell'Ente interessato ed in deroga all'art. 9 del presente Statuto, dovrà provvedere a deliberarne l'esonero.

Le prestazioni, ed i servizi erogati dal Consorzio vengono prestati con i criteri ed alle condizioni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 21- CONTRIBUTUZIONI

Alla Società consortile possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, Enti Pubblici, Organismi Economici, Istituti di credito, Aziende e privati, che condividono gli scopi della Società.

ART.22- SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze e stabilirà la destinazione degli utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma che residuassero nel bilancio di liquidazione finale, fatto salvo il divieto di cui all'art. 19.

ART. 23- CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di mediazione/arbitrato di Curia Mercatorum. Il Collegio Arbitrale sarà integralmente nominato dalla Corte per la Risoluzione delle Controversie

<p>di Curia Mercatorum. Gli arbitri giudicheranno ritualmente, secondo la procedura prevista dall'art. 806 e ss. del c.p.c.). Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.</p> <p>ART. 24 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di società consortili costituite sotto forma di società a responsabilità limitata.</p>	<p>di Curia Mercatorum. Gli arbitri giudicheranno ritualmente, secondo la procedura prevista dall'art. 806 e ss. del c.p.c.). Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.</p> <p>ART. 24 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di società consortili costituite sotto forma di società a responsabilità limitata.</p>
--	--